



COMUNE DI SIRONÈ

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 30-07-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21:05** si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

CANALI MATTEO	P	MOLTENI FRANCO	P
RIVA FABRIZIO	P	VIGANO' ERNESTO	P
DE CAPITANI EMANUELE	P	ROSANO MONICA	A
SALA GIOVANNA	P	FUMAGALLI ELENA	P
REDAELLI ANTONIO	P	SALA STEFANO	A
CORTI BEATRICE	P		

PRESENTI...: **9**

ASSENTI.....: **2**

Partecipa il **Segretario, MASTRONARDI DOTT. PIETRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, CANALI MATTEO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/07/2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- ANNO 2015

Il Sindaco

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto altresì D.Lgs 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni ad oggi vigenti;

Ritenuto opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio sintetizzate:

- *l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707):*
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,*
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,*
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,*
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della*

residenza anagrafica,

- *l'imposta municipale propria non si applica altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201, in cui vengono definite:

- *al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;*
- *al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;*
- *al comma 10 le detrazioni previste. In particolare per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;*

Rilevato che la legge 190/2014 all'art.1 comma 679 ha confermato per l'anno 2015 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della legge n.147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato con l'articolo 10, comma 4-quater, lettera a) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale contiene tra le altre le seguenti disposizioni:

- *alla lettera a) sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, riservando conseguentemente ai comuni l'intero gettito dell'imposta degli immobili non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, salvo quanto indicato al prossimo punto,*
- *alla lettera f) riserva allo Stato l'intero gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, escludendo dalla riserva gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio,*
- *alla lettera g) consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto Ministeriale 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

***Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.*

***Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/07/2013 con la quale si modificava tale regolamento.*

***Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30/07/2014 con la quale vengono approvate le modifiche al regolamento IMU;*

***Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014;*

***Considerato** che, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 e del Regolamento IMU, il Consiglio Comunale determina la misura delle aliquote e delle detrazioni;*

***Dato atto** che l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'**articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360**, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

Ritenuto, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, tutto ciò considerando sia le spese consolidate che l'attivazione e/o miglioramento di servizi per la collettività, nonché le spese per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti per la realizzazione di opere pubbliche, di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2014;

***Visto** il D. L. n. 4 del 24-1-2015, convertito nella Legge 34 del 24-3-2015 il quale stabilisce che l'esenzione dall'IMU per i terreni montani si applica ai Comuni classificati totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;*

***Visto** il Dlgs 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni,*

***Visti** i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;*

***Visto** lo Statuto comunale;*

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2015 le aliquote ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta municipale propria (IMU) nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2014 e quindi specificatamente:

- aliquota abitazione principale e assimilate (art. 3 bis del Regolamento) e relative pertinenze C2, C6 e C7 nella misura di una unità per categoria:
0,40 per cento;
- aliquota per tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati al punto 2:
0,90 per cento;
- aliquota aree fabbricabili:
0,90 per cento;
- aliquota agevolata per terreni agricoli:
0,76 per cento.

2) Di stabilire l'aliquota dello **0,76 per cento** per le abitazioni concesse in uso gratuito, e relative pertinenze C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità per categoria per ciascuna abitazione concessa in uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza. Condizione essenziale per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi, entro il termine del 31 ottobre, indicando inoltre il mese di inizio dell'agevolazione. In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, l'aliquota sui fabbricati D è da intendersi maggiorata **del 0,14 per cento** per un'aliquota complessiva dello 0,90 per cento.

3) Di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00;**

4) Di precisare che in sede di conversione del D.L. n. 4/2015 è stato introdotto il comma 1-bis dell'articolo 1, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2015, una nuova **detrazione di 200 euro** da applicare all'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA (tra i quali è presente anche il Comune di Sirone), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa.

5) Di precisare che, come chiarito dal MEF, la detrazione di 200,00 euro da applicare all'imposta dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa, spetta a condizione di presentare all'Ufficio Tributi del comune di Sirone la dichiarazione IMU che attesti il diritto alla detrazione, entro i termini previsti dalla legge. Dichiarazione analoga va prodotta anche nel caso in cui si perda il diritto alla detrazione stessa.

6) Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti il proprietario o l'usufruttuario deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune,

entro il 31 ottobre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l'aliquota agevolata o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle condizioni, contenente:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del soggetto concedente,*
- Dati catastali e ubicazione dell'alloggio posseduto e concesso in uso gratuito, ed eventuali relative pertinenze, il relativo titolo di proprietà e la quota di possesso,*
- Cognome, nome luogo e data di nascita, codice fiscale e legame di parentela del soggetto a cui l'immobile è dato in uso gratuito, nonché la data di decorrenza del beneficio,*
- La dichiarazione che la persona a cui è concesso in uso gratuito l'immobile è ivi residente e che non fa parte del nucleo familiare del soggetto concedente.*

7) Di dare atto che:

A) le aliquote e detrazioni fissate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2015 secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006;

B) l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707 L. 147/2013):

al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Dlgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

C) l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 708, L. 147/2013) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

D) sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'IMU, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011.

9) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 in quanto serve dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché possano eseguire i versamenti.”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Mastronardi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Mastronardi

Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Comunale Sig. VIGANO' ERNESTO per l'illustrazione della delibera.

Il Consigliere Sig. Viganò Ernesto spiega che per quanto riguarda l'IMU non sono state aumentate le aliquote rispetto all'anno scorso. L'unica precisazione rispetto all'anno scorso è la specificazione dell'aliquota dei terreni agricoli dello 0,76 per cento e, per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, spetta una detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 9 consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;

DELIBERA

1) Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare applicazione al presente atto

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 9 consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CANALI MATTEO

Il Segretario Comunale
MASTRONARDI DOTT. PIETRO

Il Consigliere Anziano
RIVA FABRIZIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASTRONARDI DOTT. PIETRO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
08-08-2015 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, **08-08-2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASTRONARDI DOTT. PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASTRONARDI DOTT. PIETRO